

CIRCOLI UNPLI

CIRCOLI PRO LOCO U.N.P.L.I.

Le regole da osservare

Mi permetto di ribadire un paio di concetti per garantire la corretta gestione del Circolo.

- Uno riguarda l'aspetto statutario, poiché deve espressamente essere indicata l'assenza di finalità di lucro per evitare interpretazioni e comportamenti elusivi e/o di mancanza di trasparenza, con anche l'inserimento di quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con la costituzione del Circolo Pro Loco - UNPLI di l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, è rivolta esclusivamente ai soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

- Nel Circolo Pro Loco - UNPLI di , per consentire la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, dovranno seguirsi le seguenti disposizioni:

- a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla legge;

- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- d) Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei relativi bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1977, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

- L'altro riguarda un aspetto più gestionale e più dettagliatamente, inerente all'argomento I.V.A. e Imposta sui redditi nell'attività svolta dai Circoli in generale (tra cui rientrano anche quelli delle Pro Loco), visto che nell'arco di un anno circa, già tre Sentenze della Cassazione, e più precisamente la n. 19840 e 19843 del 2005 e n. 612 del 2006, hanno toccato, raccogliendo il senso delle tre Sentenze, quello relativo *alla determinazione del costo dei prodotti e/o servizi che vengono proposti ai soci fruitori del circolo, dove bisogna considerare un ricarico comprensivo del costo di acquisto e di quelle altre voci che possono essere coerentemente considerate imputabili alla gestione medesima, e quindi con costi ai fruitori (i soci), decisamente inferiori a quelli normalmente applicati dai servizi pubblici tradizionali, al fine di non ricadere in attività svolta ai fini commerciali e di conseguenza assoggettandola all'imponibilità IRES.*

Sergio Poggio
Referente settore Circoli
Segretario Provincia di Alessandria